



Abbonamenti al trasporto pubblico detraibili al 19% dalla dichiarazione dei redditi 2009

La legge finanziaria 2009 (L. 22 dicembre 2008, n. 203), art. 2 - comma 7, stabilisce che la detrazione del 19% delle spese per l'acquisto di **abbonamenti** ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino ad un massimo di € 250,00, prevista dalla "Legge Finanziaria 2008" è prorogata al 31 dicembre 2009.

La detrazione compete per le spese sostenute **nel corso dell'intero anno 2009** anche se l'abbonamento scade nel periodo d'imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010). L'importo detraibile può raggiungere un massimo di € 250,00 (garantendo una riduzione dell'imposta lorda fino a € 47,50), comprensivo sia delle spese effettuate per il proprio abbonamento che per gli eventuali familiari a carico.

Si evidenzia che il beneficio della detrazione potrà essere fatto valere nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2009 che sarà presentata con il 730/2010 o con Unico 2010 persone fisiche.


Per fruire dello sconto, i contribuenti devono acquisire e conservare il titolo di viaggio e la documentazione attestante il pagamento da esibire in caso di richiesta da parte dell'ufficio e/o alla compilazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati.

Per la detrazione fiscale del 19% del valore dell'abbonamento è necessario **conservare lo scontrino rilasciato al momento dell'emissione dell'abbonamento**. Poiché lo scontrino è stampato su carta termica che nel tempo tende a sbiadirsi, è consigliabile farne una **fotocopia** da custodire unitamente all'originale.



In caso di pagamento rateizzato, l'abbonato dovrà conservare anche le **ricevute** dei versamenti effettuati con bollettino postale, avendo cura di indicare, nello spazio destinato alla **"causale"**, le seguenti informazioni:

- **nome e cognome** del titolare dell'abbonamento;
- **num. tessera**;
- **num. scontrino**;
- **data scontrino**.



Si ricorda che la detrazione è possibile solo per gli importi effettivamente versati entro il 31 dicembre 2009.